



# ***DISCIPLINARE DI INCARICO***

***INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICA ED ECONOMICA DI UN INVASO IN LOC. PIAN DI  
GORO SUL FIUME CECINA E DEL SUO COLLEGAMENTO CON  
LA DORSALE ALTA-BASSA VAL DI CECINA***

***CUP I97I19000050001***



## SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO .....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI INCARICO.....	3
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO .....	6
ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 6 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	6
ART. 7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
ART. 8 PENALI .....	8
ART. 9 SUBAPPALTO .....	8
ART. 10 MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 11 RISOLUZIONE .....	9
ART. 12 RECESSO .....	9
ART. 13 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	9
ART. 14 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 15 FORO COMPETENTE.....	11



## ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente incarico riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica per la creazione di un invaso ad uso prevalentemente idropotabile in località Pian di Goro ottenuto tramite la realizzazione di uno sbarramento sul Fiume Cecina e comprende anche la realizzazione del collegamento dell'invaso con la dorsale Alta-Bassa Val di Cecina.

Tale progetto di fattibilità ha ottenuto il finanziamento con i fondi del primo stralcio del Piano Nazionale Idrico- settore "invasi" ed è pertanto identificato col n. 518/44.

L'importo presunto dei lavori oggetto della progettazione è di 25.000.000,00 € comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione.

## ART. 2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI INCARICO

L'intervento prevede la realizzazione di un invaso di non meno di 6 milioni di metri cubi in grado di accumulare acque nel periodo invernale ed il suo collegamento alla dorsale idropotabile Alta-Bassa Val di Cecina con un'adduttrice di lunghezza variabile tra i 6 e i 10 km a seconda del tracciato scelto su strade esistenti o su strade forestali e sentieri. A tal fine è prevista la realizzazione di un impianto di potabilizzazione con livello di trattamento di risorsa superficiale di tipo A3. E' previsto inoltre che i volumi scaricati a valle dello sbarramento contribuiscano a ravvenare la falda del subalveo del Fiume Cecina regolarizzando i deflussi tanto da garantire il corretto livello idrico dei pozzi della centrale di Puretta posta a valle dell'invaso e quindi consentire il costante approvvigionamento dell'acquedotto per tutto l'arco dell'anno. La maggior disponibilità idrica ottenuta con l'invaso permetterà di utilizzare tali acque anche in zone molto distanti dall'area Pomarance-Volterra. E' in corso infatti il completamento della dorsale idrica Alta-Bassa Val di Cecina per trasferire parte delle acque verso i comuni costieri ottimizzando così la gestione del sistema acquedottistico dell'intera Valle del Cecina.

L'area di intervento ricade principalmente nel territorio di Pomarance e Radicondoli e pertanto in base alla "Classificazione sismica al 31 gennaio 2020" del Dipartimento della Protezione Civile - UFFICIO III – Attività Tecnico-Scientifiche per la previsione e la prevenzione dei Rischi - Servizio Rischio Sismico, ricade in zona con grado di sismicità 3.

Per l'esecuzione dell'incarico è necessario che il professionista/gruppo di lavoro abbia almeno le competenze professionali di seguito riportate.

<b>RUOLO</b>	<b>REQUISITI</b>
1. Coordinatore tecnico/ progettazione integrale e coordinata esperto in progettazione e esecuzione di dighe	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, Settore Civile e Ambientale, o titolo equipollente con esperienza pluriennale nel campo della gestione di grandi lavori
2. Esperto Idraulico per progettazione reti e impianti di acquedotto	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, Settore Civile e Ambientale, o titolo equipollente
3. Esperto Strutture	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, Settore Civile e Ambientale, o



	titolo equipollente
4. Esperto in geologia	Laurea magistrale o quinquennale in geologia, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, o titolo equipollente
5. Esperto Studi Impatto Ambientale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, Settore Civile e Ambientale, o altro titolo equipollente purché con esperienza pluriennale nel campo della VIA
6. Esperto preventivazione	Diploma Tecnico, o Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria o titolo equipollente

Le competenze sopraindicate possono appartenere ad una o più figure professionali; in quest'ultimo caso l'Incaricato deve identificare una persona fisica (socio attivo ovvero dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato dal concorrente), preposto al coordinamento tecnico del gruppo di lavoro ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 il progetto di fattibilità tecnico economica deve essere preceduto dal "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

Gli obiettivi principali del progetto sono:

1	Valutazione Impatto Ambientale
2	autorizzazione ai sensi del R.D.523/1904 demanio idrico
3	autorizzazione Provincia per interferenza con strade provinciali
4	approvazione del progetto in sede di Conferenza Servizi indetta dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) durante la quale riceverà tutti i pareri degli Enti competenti sull'opera.
5	parere tecnico Direzione generale delle Dighe

Il progetto deve essere redatto in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 (Sezione I – Art. 14) ed al DPR N.1363/1959, salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento.

Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale devono essere sviluppati studi di natura multidisciplinare per valutare correttamente la sostenibilità ed efficacia di questa opera e le variazioni che l'invaso può attuare sull'ecosistema del fiume e del suo bacino.

Inoltre l'Incaricato ha l'obbligo di predisporre, ai sensi dell'art. A.3 delle norme tecniche di cui al DM 26/06/2014 gli studi idrologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismo-tettonico **con un livello di dettaglio pari al definitivo** con particolare riguardo alle informazioni relative alla disponibilità idrica, alla pericolosità sismica dell'area, alla tenuta idraulica dell'invaso ed alla stabilità delle imposte e dei versanti.

Gli elaborati dello studio di fattibilità oggetto dell'incarico sono consegnati ad ASA SpA in lingua italiana e secondo le seguenti modalità:

- 1 copia in formato pdf "aperto";
- 1 copia in formato pdf con firma digitale;
- 1 copia digitale dei file sorgenti in formato editabile (dwg, word, excel,..);



- 2 copie cartacee firmate e timbrate.

Gli elaborati di progetto suddetti restano di proprietà piena ed assoluta di ASA SpA, la quale, a suo insindacabile giudizio, può darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, siano necessarie, sempreché non venga in definitiva modificato essenzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Le indagini ed i rilievi a supporto della progettazione sono affidati da ASA SpA mediante appalto sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'Incaricato.

L'Incaricato deve partecipare, se necessario, insieme ad ASA SpA a tutti gli incontri istituzionali che siano utili all'illustrazione del progetto.

Inoltre il soggetto incaricato deve attenersi scrupolosamente alla Procedura di Qualità afferente la Progettazione Reti e Impianti di ASA SpA, prendendo atto della pianificazione di progetto e partecipando ai momenti di riesame e verifica programmati, che devono avere almeno cadenza bisettimanale.

L'incaricato deve partecipare alle verifiche/riesami suddetti e nel caso in cui le verifiche registrino delle non conformità, deve redigere tutte le revisioni/aggiornamenti/integrazioni necessarie al superamento della non conformità nei tempi che saranno al momento definiti dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto si registrino almeno n°3 Verifiche non conformi, ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto indicato all'Art.11.

### ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016", la categoria prevalente afferente l'opera oggetto di progettazione ed il relativo importo presunto sono i seguenti:

CATEGORIA DM 17 Giugno 2016	Tipologia opere	Importo lavori presunto
<b>S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.</b>	Dighe - Opere idrauliche di collegamento	€ 25.000.000,00

L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo del contributo 4% Cassa Previdenza e di ogni ulteriore spesa, è pari ad Euro **443.190,00** (netto IVA) ed è suddiviso nelle seguenti voci di costo:



<b>Categoria DM 17/6/2016</b>	<b>Importo lavori presunto</b>	<b>A-Compenso al netto di spese e oneri</b>	<b>B-Spese (10% del CP)</b>	<b>C-Oneri previdenziali (4% del CP + Spese)</b>	<b>D-Compenso Totale</b>
S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali	€ 25.000.000,00	€ 387.404,00	€ 38.740,00	€ 17.046,00	€ 443.190,00

L'importo contrattuale (I) è dato dal ribasso offerto dall'Incaricato sull'importo complessivo presunto posto a base di gara ovvero  $I=(A(1-R)+B)$  dove R è la percentuale di ribasso, a cui si vanno a sommare gli oneri previdenziali (C) calcolati sull'importo al netto del ribasso.

L'importo contrattuale è fisso e non varia in funzione del costo delle opere derivante dalle Stime Economiche che risulteranno dallo sviluppo del progetto affidato.

L'Incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile ad ASA SpA, nonché ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del presente Ordine/Contratto.

Tutte le revisioni/integrazioni/modifiche progettuali/documentali che si dovessero rendere necessarie per la Conformità delle verifiche intermedie di progetto sono a carico dell'Incaricato e rientrano nell'onorario suddetto.

#### **ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il termine per l'esecuzione del "Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali" è di 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione dell'Ordine/Contratto.

Il termine per l'esecuzione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica nella sua interezza è di 1200 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione dell'Ordine/Contratto.

In caso di ritardo rispetto ai termini concordati, si applicheranno le penali di cui all'art. 8 del presente Disciplinare di Incarico.

#### **ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

I documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Ordine/Contratto sono i seguenti:

1. Disciplinare di Incarico
2. Offerta Tecnico-Economica

#### **ART. 6 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori, l'Incaricato si impegna a svolgere diligentemente e personalmente l'incarico in oggetto. Qualora si avvalga di collaboratori e sostituti, resta l'unico responsabile per l'opera svolta, e ha pertanto l'obbligo della diligenza qualificata che ne determina la responsabilità nella prestazione in oggetto, anche per colpa lieve.



Qualora nell'esecuzione della prestazione sia riscontrata negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, l'Incaricato risponde dei danni subiti da ASA SpA. Incombe su ASA SpA l'onere della prova del danno subito e del nesso causale tra condotta del soggetto incaricato ed il danno. Spetta all'Incaricato fornire la prova liberatoria circa il corretto adempimento della prestazione.

Nel caso di esito negativo della Verifica del progetto in oggetto, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n.50/2016, per carenze documentali o errori progettuali imputabili al soggetto incaricato, questi deve a proprie spese integrare e/o modificare gli elaborati del progetto fino al superamento della verifica. I termini per integrare/modificare il progetto sono concordati con il Responsabile del Procedimento fase Esecuzione e non possono comunque superare la metà dei giorni previsti per la redazione del progetto come disposto dall'art. 4 del presente Disciplinare di Incarico. In caso di ritardo nell'esecuzione delle integrazioni/modifiche, saranno applicate le penali secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Disciplinare di Incarico.

Nel caso in cui l'Incaricato non esegua la progettazione delle integrazioni/modifiche necessarie al conseguimento della Validazione, ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di chiedere all'Incaricato il rimborso delle maggiori spese sostenute per far fronte all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 103, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'Incaricato deve costituire prima dell'emissione dell'Ordine/Contratto una garanzia, denominata *Garanzia Definitiva*, sotto forma di fideiussione. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Incaricato rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Incaricato. La garanzia è svincolata a fine contratto ove regolarmente eseguito. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ASA SpA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA SpA.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

L'Incaricato inoltre è tenuto ad essere munito di adeguata copertura assicurativa per la *Responsabilità Civile e Professionale* per i rischi derivanti dall'attività di progettazione per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 e una copertura RCT/O con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

L'incaricato è altresì tenuto ad essere munito di adeguata copertura assicurativa per la *Responsabilità Civile e Professionale* per i rischi derivanti dalle prestazioni eseguite dall'esperto in geologia per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00

La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa degli associati.

In ogni caso la polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da dipendenti e praticanti, collaboratori e consulenti di cui il Professionista o lo studio si avvalga, anche se non dipendenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della l. 4 agosto 2017 n.124.



## **ART. 7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI**

L'onorario di cui al presente incarico è corrisposto secondo le seguenti modalità:

-20% dell'importo contrattuale alla consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

-20% dell'importo contrattuale alla consegna degli elaborati dello Studio di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art.2 del presente Disciplinare di Incarico e a seguito della sua validazione da parte del Responsabile del Procedimento.

-25% dell'importo contrattuale in seguito all'acquisizione del parere positivo della VIA;

-25% dell'importo contrattuale in seguito al parere della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

-10% dell'importo contrattuale in seguito all'esito positivo della verifica di conformità;

La fattura deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa al Codice Destinatario A4707H7 e contenere i riferimenti relativi all'Ordine/Contratto, pena la non liquidabilità della stessa.

Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale.

Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in nessun modo costituire motivo di rallentamento, sospensione, risoluzione o recesso nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Disciplinare di Incarico.

L'Incaricato si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

## **ART. 8 PENALI**

Nel caso di ritardo imputabile all'Incaricato rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del presente Disciplinare di Incarico, sarà applicata una penale pari a l'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016, ove l'ammontare delle penali accumulate superi il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento fase Esecuzione, dopo aver valutato negativamente le motivazioni del ritardo fornite dall'Incaricato, può disporre la risoluzione del contratto.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese sostenute da ASA SpA per far fronte all'inadempienza sono a carico del soggetto incaricato.

E' facoltà di ASA SpA portare le somme, dovute dall'Incaricato in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente eseguite.

## **ART. 9 SUBAPPALTO**

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Incaricato non può avvalersi del Subappalto, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.



## **ART. 10 MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Le modifiche al presente contratto in corso di validità, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

## **ART. 11 RISOLUZIONE**

ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il presente Ordine/Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei seguenti casi:

1. a seguito di n°3 non conformità sulle verifiche intermedie di progettazione secondo quanto indicato all'Art.2 del presente Disciplinare di Incarico;
2. applicazione delle penali per ritardo in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
3. cessione del contratto in tutto o in parte;
4. violazione degli obblighi di cui alla Legge n.136/2010;
5. violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.231/2001;
6. non conformità, ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA.

## **ART. 12 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASA SpA può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

## **ART. 13 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Disciplinare di Incarico, l'Incaricato dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Incaricato sul sito istituzionale [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it).

L'Incaricato avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea.

L'Incaricato si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Incaricato di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione all'Incaricato delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.



## **ART. 14 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati.

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

L'Incaricato deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso venga in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti ASA SpA, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Incaricato.

L'Incaricato si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da ASA SpA nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'Incaricato può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Incaricato riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad ASA SpA al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

L'Incaricato si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Incaricato, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali dipendenti/collaboratori (ove



autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia all'Incaricato sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali collaboratori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Incaricato abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'Incaricato risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'Incaricato si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Incaricato, del personale in servizio presso l'Incaricato o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

## **ART. 15 FORO COMPETENTE**

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che possano insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n. 50/2016. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.